



SENT. 3407/2016
 R.G. 8329/14
 Cron. 2624
 reg. 6840
 del. 28 DIC. 2016



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

oggetto: cause di reg.
 contro gli organi amministrativi
 di controllo, i dir. gen.
 e i lig. delle soc. delle
 mutue ass. e soc. coop.

composta da:

dott.ssa Liliana Guzzo

•Presidente

dott.ssa Anna Maria Marra

Giudice relatore

dott. Luca Boccuni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

8329

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2965 2014 R.G.AA.CC. promossa da

Fallimento

A

s.r.l., rappr. e dif. dagli Avv.i

ATTORE

contro

B

rappr. e dif. dall'Avv.o

Manfredi

e

C, rappr. e dif. dall'Avv.o

e

D, rappr. e dif. da \\\

CONVENUTI

Oggetto: "Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative".

Conclusioni:

Fallimento A c.l.: "... precisa le conclusioni come da foglio di p.c. depositato telematicamente ...", i.e.: "Nel merito: - condannarsi, ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 146 l.f., i sig.i B, C e D in via tra loro solidale, a rifondere al fall. Δ s.r.l., in persona del curatore pro tempore, il pregiudizio arrecato al patrimonio delle società fallite e ai suoi creditori per complessivi Euro 550.000 o il minor importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre c.p.a., IVA se dovuta e rimborso forfetario ex art. 13, co. 19, L. n. 247\2012."

B e C "... precisa le conclusioni per i convenuti B C come da rispettive comparse di costituzione e risposta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove attoree.", i.e. "... si chiede il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria

Luana

di spese, ed onorari.”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento di A s.r.l. esercitava l'azione di responsabilità ex artt. 2476 c.c. e 147 l.f. nei confronti degli amministratori B, C e D, incorsi in condotte di *mala gestio* e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della società fallita ed ai suoi creditori e liquidati in Euro 1.890.820,70 ovvero in subordine in Euro 550.000,00 quanto ai primi due ed in Euro 395.721,65 il terzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituivano B e C contestando il fondamento della domanda.

D rimaneva contumace.

La causa, istruita documentalmente, viene ora in decisione davanti al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

A s.r.l., società il cui oggetto sociale comprendeva “*l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la gestione ed affittanza di beni immobili di qualsiasi specie, natura e destinazione in nome e per conto di terzi ed in nome e per conto della società stessa*”, è stata dichiarata fallita in data 30 maggio 2013 dal tribunale di Verona con sentenza n. 70\2013.

Tra il 28 aprile 2004 ed il 26 ottobre 2009 ne sono stati amministratori B in qualità di presidente e C in qualità di responsabile tecnico.

Tra il 26 ottobre 2009 e la dichiarazione di fallimento ne è divenuto amministratore unico D.

In data 21 dicembre 2009 lo Spiga presentò denuncia di furto della documentazione contabile della società senza tuttavia elencare in via specifica la documentazione sottratta e senza curarsi di ricostruirla; D ometteva poi di

tenere la contabilità relativa al periodo successivo alla denuncia di furto e non si curava di presentare i bilanci e le dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2009 in poi. La curatela ha potuto esaminare unicamente i bilanci presentati sino all'esercizio 2008.

Risultano ammessi al passivo fallimentare crediti per Euro 1.890.820,70, come da stato passivo del 15 novembre 2013 a fronte di un attivo nullo, salvo l'esercizio positivo di azioni recuperatorie e/o risarcitorie da parte della Curatela.

Premessi tali di fatto, documentali e non contestati, si rileva che il Fallimento rivolge agli amministratori, quanto al B ed alla C, addebiti fondati sull'esame dei bilanci e, quanto allo D addebiti correlati ad operazioni poste in essere in maniera dolosa o quanto meno imprudente.

Partendo dall'esame delle censure rivolte al B ed alla C, il Fallimento, prendendo spunto dal rilievo di anomalie del bilancio al 31 dicembre 2007 rispetto al bilancio al 31 dicembre 2008, in particolare consistenti in anomale variazioni delle valutazioni delle giacenze di fabbricati destinati alla vendita (in particolare, nel primo bilancio sono esposti come rimanenze alcuni immobili finiti ed in corso di edificazione complessivamente valorizzati in Euro 3.257.205,00 mentre nel secondo bilancio non risulta alcuna rimanenza ma i ricavi indicati nel conto economico ammontano a soli Euro 2.148.585,00, ossia ad una misura significativamente minore rispetto alle rimanenze dell'anno precedente) e, sul presupposto che la variazione non appare coerente con l'andamento del mercato immobiliare che tra il 2007 ed il 2008 ha subito un calo medio dei prezzi in Italia settentrionale del 16\17%, ne desume che se la valorizzazione iniziale fosse stata corretta, ci si sarebbe dovuti ritrovare con ricavi di importo pari ad almeno 2.700.000,00.

Da tali anomalie il Fallimento fa derivare tre giustificazioni alternative tra loro e parimenti ipotetiche al fine di spiegare le variazioni rilevate.

Parte attrice ipotizza, in particolare, che la variazione rilevata sia spiegabile:

- con la distrazione e la mancata dichiarazione di ricavi della società per Euro 550.000,00 (Euro 2.700.000,00 – Euro 2.146.585,00 previo arrotondamento);
- con la vendita degli immobili a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, senza valide ragioni a supporto, con perdita di almeno Euro 500.000,00;

Quomo

→ con una valorizzazione eccessiva per almeno Euro 650.000,00 delle rimanenze nel bilancio relativo all'esercizio del 2007 al fine di mascherare la perdita integrale del capitale sociale e di evitare di adottare le iniziative previste dall'art. 2484, co. 3, c.c..

Quanto all'amministratore Δ , il Fallimento allega che in data 30 dicembre 2009, a pochi giorni dalla denuncia di furto della documentazione contabile, lo

Δ alienò il residuo patrimonio sociale mediante tre distinti atti di compravendita contenenti una dilazione bimestrale nel pagamento del prezzo accompagnata dalla singolare previsione secondo cui *"la mancata iscrizione e/o trascrizione sugli immobili oggetto del presente atto, contro la parte acquirente ed a favore della parte venditrice, presso la competente agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, entro sei mesi dalla scadenza convenuta (28.02.2010), di alcun atto diretto ad ottenere il pagamento coattivo della somma sopra indicata, equivarrà a rilascio da parte del venditore di ampia quietanza di pagamento della somma medesima"* e con espressa rinuncia della parte venditrice ad ogni diritto di iscrizione ed ipoteca legale.

A fronte di tali clausole, a tutto vantaggio degli acquirenti, non risulta alcun pagamento dell'importo delle tre compravendite, pari nel complesso ad Euro 395.721,65, e tuttavia lo Δ non risulta aver promosso né iscritto o trascritto nei registri immobiliari alcun atto diretto ad ottenere il pagamento coattivo, con la conseguenza che gli acquirenti hanno conseguito la quietanza grazie al meccanismo previsto dagli atti di compravendita.

Il Fallimento ha poi evidenziato che nelle date 19 e 20 agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società in relazione agli anni 2009 e 2010 l'omessa presentazione delle dichiarazioni Ires, Irap, Iva, l'omessa registrazione di operazioni imponibili e la mancata tenuta dei registri Iva ed ha irrogato una sanzione pecuniaria di Euro 479.606,40 per il 2009 e di Euro 191.000,00 per l'anno 2010.

Su tali premesse e stante l'indisponibilità di contabilità necessaria per individuare le precise e specifiche conseguenze dannose attribuibili agli amministratori, il Fallimento ne ha richiesto la condanna in solido ex art. 2055 c.c. alla rifusione dei danni in misura pari al passivo fallimentare avendo essi tutti concorso a

mano

provocarlo, sia pure con azioni od omissioni proprie ed essendo il dissesto attribuibile ad eventi non attribuibili specificamente all'uno o all'altro amministratore.

In subordine, il Fallimento ha chiesto la condanna del **B** e della **C** alla rifusione di Euro 550.000,00, pari alla somma asseritamente oggetto di distrazione e per gli ulteriori danni per la prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale al 31 dicembre 2007.

Quanto allo **D** parimenti in subordine, il Fallimento ne ha richiesto la condanna al pagamento di Euro 1.066.340,05, pari alla somma tra l'importo dei prezzi delle compravendite e delle sanzioni amministrative irrogate.

In sede di precisazione delle conclusioni, al fine di contenere le spese di imposta di registro e valutate le somme verosimilmente recuperabili in sede esecutiva, ha circoscritto la domanda alla condanna dei convenuti in solido al pagamento di Euro 550.000,00.

Ebbene, gli addebiti rivolti agli amministratori **B** e **C** si fondano esclusivamente su ipotesi ricostruttive di dati di bilancio di cui si afferma l'anomalia senza alcun riscontro obiettivo esterno.

E' vero che la indisponibilità di documentazione contabile non consente al Fallimento di cercare e trovare in quella documentazione riscontri ai propri assunti. Sta di fatto che lo **D** succeduto ai precedenti amministratori nell'ottobre 2009, presentò denuncia di furto della documentazione senza neppure un elenco di quanto sottratto ma, non potendosi addebitare in via automatica le conseguenze di tale sospetta denuncia agli amministratori precedenti, i quali hanno pur sempre presentato regolarmente i bilanci di esercizio.

In ogni caso va detto che difetta la richiesta di danni determinati sulla base di elementi ragionevoli. Non può il Fallimento pretendere di addebitare per intero l'importo dei crediti ammessi al passivo al **B** ed alla **C** nonostante la cessazione dalla carica nel 2009 e la prosecuzione della società sino al 2013, né può addebitare ai predetti la somma su indicata quale effetto della prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale. Manca ogni elemento per una quantificazione alternativa. D'altra parte il Fallimento non può, nella ipotesi subordinata, addebitare ai detti amministratori sia il danno da

Luana

distrazione sia il danno da prosecuzione dell'attività di impresa posto che si tratta di ipotesi ricostruttive delle anomalie di bilancio alternative tra loro.

Venendo allo \triangleright considerata la legittima e consentita limitazione della somma di cui si chiede il ristoro, si osserva che, a prescindere dall'attribuibilità al medesimo della responsabilità dell'intero importo dei crediti ammessi al passivo, effettivamente non vi è giustificazione alle clausole delle compravendite sopra evidenziate né al mancato incasso del prezzo e neppure all'inerzia serbata; non vi è poi giustificazione alle omissioni sanzionate dall'agenzia delle Entrate. Le somme corrispondenti ai prezzi delle compravendite di cui si è detto e le sanzioni irrogate dall'Agenzia dell'Erario costituiscono danni addebitabili allo Spiga poiché frutto dell'inottemperanza dell'obbligo di conservazione e di tutela del patrimonio della società, depauperato a seguito del mancato incasso o della distrazione degli incassi come pure delle sanzioni amministrative.

Lo \triangleright scegliendo di non partecipare al giudizio, sia pure esercitando un'opzione del tutto legittima, ha peraltro rinunciato a far valere eventuali fatti a sé favorevoli.

Conclusivamente lo \triangleright va condannato a pagare a favore del Fallimento attore la somma di Euro 550.000,00, oltre interessi legali dalla data della declaratoria del fallimento al saldo (30 maggio 2013), a titolo di risarcimento del danno da *mala gestio*.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 in favore dell'Erario, tenuto conto della somma effettivamente liquidata e del fatto che l'attività difensiva è stata svolta nella contumacia dello \triangleright seguono la soccombenza nell'ambito del rapporto processuale tra il Fallimento e quest'ultimo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al d.m. cit. e tenuto conto della perfetta sovrapposibilità delle difese dei convenuti \triangleright B e C seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra il Fallimento ed i predetti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

Luana

- 1) condanna **D** al pagamento in favore di Fallimento **A** s.r.l. a titolo di risarcimento del danno della somma di Euro 550.000,00, oltre interessi legali dalla declaratoria di fallimento (30 maggio 2013) al saldo;
- 2) rigetta ogni altra domanda;
- 3) condanna **D** alla rifusione in favore del Fallimento **A** s.r.l. con versamento a favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovuti, e delle spese prenotate e prenotande a debito nonché di quelle eventualmente già anticipate;
- 4) condanna il Fallimento **A** s.r.l. alla rifusione in favore di **B** e **C** delle spese di lite, liquidate complessivamente in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

